

ATTO FINALE

I rappresentanti del

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,



- ALLEGATO IV            SULLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE APPLICABILI  
                                 AGLI SCAMBI DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE  
                                 ANIMALE, VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE  
                                 MERCI E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI  
                                 (di cui all'articolo 89)
  
- ALLEGATO V            ACCORDO SUL COMMERCIO DEI VINI  
                                 (di cui all'articolo 90)
  
- ALLEGATO VI           ACCORDO SUL COMMERCIO DELLE BEVANDE ALCOLICHE  
                                 E AROMATIZZATE  
                                 (di cui all'articolo 90)
  
- ALLEGATO VII        ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI  
                                 SERVIZI  
                                 (di cui all'articolo 99)
  
- ALLEGATO VIII       ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI  
                                 SERVIZI FINANZIARI  
                                 (di cui all'articolo 120)
  
- ALLEGATO IX        AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI  
                                 FINANZIARI  
                                 (di cui all'articolo 127)
  
- ALLEGATO X        ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI  
                                 STABILIMENTO  
                                 (di cui all'articolo 132)

- ALLEGATO XI ORGANISMI COMUNITARI CHE SI OCCUPANO DI  
COMMESSE PUBBLICHE  
(di cui all'articolo 137)
  
- ALLEGATO XII ORGANISMI CILENI CHE SI OCCUPANO DI COMMESSE  
PUBBLICHE  
(di cui all'articolo 137)
  
- ALLEGATO XIII COMMESSE PUBBLICHE  
APPLICAZIONE DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA  
PARTE IV, TITOLO IV
  
- ALLEGATO XIV PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI  
(relativo agli articoli 164 e 165)
  
- ALLEGATO XV MODELLO DI REGOLAMENTO INTERNO APPLICABILE AI  
PANEL ARBITRALI  
(di cui all'articolo 189)
  
- ALLEGATO XVI CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI PANEL  
ARBITRALI  
(di cui agli articoli 185 e 189)
  
- ALLEGATO XVII ATTUAZIONE DI ALCUNE DECISIONI DELLA PARTE IV  
(di cui all'articolo 193, paragrafo 4)

## DICHIARAZIONI COMUNI

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 46

Le modalità dettagliate di applicazione dei principi di cui all'articolo 46 saranno specificate negli accordi di cui all'articolo 46, paragrafi 3 e 4.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 1 DELL'ALLEGATO III

Le Parti riconoscono l'importanza del ruolo delle autorità responsabili della certificazione e della verifica dell'origine di cui all'allegato III, titoli V e VI, e all'articolo 1, lettera m).

Qualora si dovesse nominare un'altra autorità governativa, quindi, le Parti decidono di avviare quanto prima consultazioni ufficiali per garantire che la nuova autorità sia in grado di adempiere correttamente tutti gli obblighi di cui all'allegato suddetto.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA ALL'ARTICOLO 4 DELL'ALLEGATO III

Le Parti dichiarano che le disposizioni dell'allegato III, in particolare l'articolo 4, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di entrambe a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ("UNCLOS").

In qualità di firmatarie dell'UNCLOS, le Parti riconoscono e accettano esplicitamente i diritti sovrani dello Stato costiero ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali della zona economica esclusiva, nonché la sua giurisdizione e gli altri suoi diritti su questa zona a norma dell'articolo 56 dell'UNCLOS e delle altre disposizioni pertinenti di detta convenzione.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA ALL'ARTICOLO 6 DELL'ALLEGATO III

Le Parti concordano di seguire la procedura di cui all'allegato III, articolo 38, per riesaminare all'occorrenza l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari di cui all'articolo 6, paragrafo 1 dell'allegato suddetto.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA AGLI ARTICOLI 16 E 20 DELL'ALLEGATO III

Le Parti decidono di prendere in considerazione l'eventuale introduzione di altri mezzi di certificazione del carattere originario dei prodotti, nonché la possibilità di trasmettere elettronicamente le prove dell'origine. Le Parti decidono inoltre di vagliare l'opportunità di sostituire la firma manoscritta con altri tipi di firma.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Il Cile accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi della parte IV, titolo II del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. L'allegato III si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Il Cile accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi della parte IV, titolo II del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. L'allegato III si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.



DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA ALLE PRATICHE ENOLOGICHE

Le Parti riconoscono che le buone pratiche enologiche di cui all'articolo 19 dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini) sono una combinazione di processi, trattamenti e tecniche per la produzione del vino autorizzati dalla legislazione di ciascuna Parte, il cui scopo è migliorare la qualità del vino conservandone la natura essenziale, l'autenticità e le principali caratteristiche della raccolta di uva che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche specifiche.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA AI REQUISITI CONNESSI ALLE PRATICHE E AI PROCESSI ENOLOGICI  
INSERITI NELL'ALLEGATO V, APPENDICE V ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL  
PRESENTE ACCORDO

Le Parti decidono che, fatto salvo l'articolo 26 dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini), le pratiche e i processi enologici inseriti nell'appendice V di detto allegato all'entrata in vigore del presente accordo sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 19 di detto allegato.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA ALL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 1 DEL TRIPS

Le Parti convengono che le disposizioni dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini), titolo I adempiono i rispettivi obblighi a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 del TRIPS per quanto riguarda i singoli termini di cui alle appendici I e II.

DICHIARAZIONE COMUNE  
SULLA DENOMINAZIONE SOSTITUTIVA DI “CHAMPAGNE” O “CHAMPAÑA”

Le Parti autorizzano l'uso delle seguenti denominazioni al posto di "Champagne" o "Champaña":

- Espumoso;
- Vino Espumoso;
- Espumante;
- Vino Espumante;
- Sparkling Wine;
- Vin Mousseux.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, LETTERA C) DELL'ALLEGATO V

Le Parti prendono atto che il Cile ha accettato i termini “indicazione geografica” di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera c) dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini) su richiesta della Comunità. Le Parti confermano che ciò lascia impregiudicati gli obblighi del Cile a norma dell'accordo OMC, secondo l'interpretazione dei panel costituiti dall'organo di conciliazione e dall'organo d'appello dell'OMC.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA AGLI ARTICOLI 10 E 11 DELL'ALLEGATO V

Le Parti prendono atto dei riferimenti presenti negli articoli 10 e 11 dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini) al registro cileno dei marchi commerciali compilato il 10 giugno 2002. Le Parti decidono, qualora si accertasse che il marchio commerciale non iscritto nel registro compilato il 10 giugno 2002 è identico o simile ad una delle menzioni tradizionali elencate nell'appendice III dell'allegato suddetto, o contiene una di tali menzioni, di collaborare per evitare che il marchio commerciale in questione sia utilizzato per descrivere o presentare un vino della o delle categoria(e) a cui corrispondono le menzioni tradizionali elencate nell'appendice.

DICHIARAZIONE COMUNE  
SUI MARCHI COMMERCIALI PARTICOLARI

Il marchio commerciale "Toro" di cui all'allegato V, appendice VI viene depennato per il vino.

Il marchio commerciale di cui all'allegato V, appendice VIII è depennato per le categorie di vino elencate nell'allegato V, appendice III, elenco b).

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA ALL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO TRIPS DELL'OMC

Le Parti convengono che le disposizioni dell'allegato VI, titolo I adempiono i rispettivi obblighi a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo TRIPS dell'OMC per quanto riguarda i singoli termini di cui all'appendice I dell'allegato suddetto.

DICHIARAZIONE COMUNE  
SULLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PISCO

La Comunità riconosce la denominazione di origine Pisco ad uso esclusivo dei prodotti originari del Cile, senza che ciò pregiudichi i diritti supplementari che la Comunità potrebbe riconoscere, oltre al Cile, al solo Perù.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ FINANZIARIA

Le Parti decidono di collaborare, nell'ambito del presente accordo, per adottare disposizioni relative alla responsabilità finanziaria per i dazi all'importazione non recuperati, rimborsati o oggetto di sgravio a causa di errori amministrativi.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA AGLI ORIENTAMENTI PER GLI INVESTITORI

Le Parti raccomandano nuovamente alle loro multinazionali di attenersi agli orientamenti pertinenti dell'OCSE indipendentemente dal luogo in cui operano.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA ALL'ARTICOLO 189, PARAGRAFO 3

Le Parti si impegnano ad aprire al pubblico i procedimenti arbitrari ogniqualvolta questo principio sia applicato in sede di OMC.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA ALL'ARTICOLO 196

Le Parti convengono che l'articolo 196 comprende l'eccezione fiscale di cui all'articolo XIV del GATS e alle note in calce;

- preso atto delle seguenti dichiarazioni accluse al presente atto finale:

## DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ

### DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 13 SUL DIALOGO POLITICO

Anche il presidente della Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione europea dovrebbero partecipare alle riunioni periodiche tra i capi di Stato e di governo.

### DICHIARAZIONE

Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino al Cile di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati.

**DICHIARAZIONE  
RELATIVA ALLA TURCHIA**

La Comunità fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto il Cile ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.

**DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ  
RELATIVA ALL'USO DELLE DENOMINAZIONI DI VARIETÀ DI VITE AUTORIZZATE IN  
CILE**

La Comunità accetta di modificare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90, per sostituire la varietà di vite di cui al punto 7, "Cile", con le seguenti denominazioni attualmente autorizzate in Cile:

Denominazioni delle varietà di viti autorizzate in Cile

<b>Denominazione</b>	<b>Sinonimo</b>
Varietà di bianco	
Chardonnay	Pinot Chardonnay
Chenin blanc	Chenin
Gewurztraminer	
Marsanne	
Moscatel de Alejandría	Blanca Italia
Moscatel rosada	
Pedro Jiménez	Pedro Ximenez

Pinot blanc	Pinot blanco, Burgunder Weisser
Pinot gris	
Riesling	
Roussanne	
Sauvignon blanc	Blanc Fumé, Fumé
Sauvignon gris	Sauvignon rose
Sauvignon vert	
Semillón	
Torontel	
Viognier	

#### Varietà di rosso

Cabernet franc	Cabernet franco
Cabernet sauvignon	Cabernet
Carignan	Carignane, Cariñena
Carmenère	Grande Vidure
Cot	Cot rouge, Malbec, Malbek, Malbeck
Merlot	
Mourvedre	Monastrell, Mataro
Nebbiolo	
Pais	Mission, Criolla
Petit verdot	
Petite Syrah	Durif
Pinot noir	Pinot negro
Portugais bleu	
Sangiovese	Nielluccio
Syrah	Sirah, Shiraz
Tempranillo	
Verdot	
Zinfandel	



DICHIARAZIONE  
RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DEI VINI CON DENOMINAZIONE  
DI ORIGINE DEL CILE

La Comunità accetta di riconoscere i vini del Cile la cui denominazione di origine sia "VCPRD".

## DICHIARAZIONI DEL CILE

### DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI ABITUALI

All'occorrenza, il Cile modifica la sua legislazione interna in merito a uno qualsiasi dei termini elencati nell'allegato V (accordo sul commercio dei vini), appendice I, in modo da non affermare più che si tratta di termini usati correntemente come denominazioni comuni per determinati vini cileni, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6 dell'accordo TRIPS dell'OMC.

### DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRODOTTI GENERICI

Il governo del Cile intende rivedere la legislazione nazionale conformemente all'allegato V (accordo sul commercio dei vini) onde disciplinare l'uso comune dei termini protetti ai sensi dell'allegato suddetto.

### DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE

Nei limiti delle sue competenze e conformemente all'ordinamento costituzionale e giuridico cileno, il governo del Cile adotta, per conseguire gli obiettivi concordati fra le Parti, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del titolo I dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini).

DICHIARAZIONE  
RELATIVA AI TERMINI ABITUALI

All'occorrenza, il Cile modifica la sua legislazione interna in merito a uno qualsiasi dei termini elencati nell'appendice I dell'allegato VI (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate), in modo da non affermare più che si tratta di termini usati correntemente sul suo territorio come denominazioni comuni per determinate bevande alcoliche e aromatizzate, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6 dell'accordo TRIPS dell'OMC.

DICHIARAZIONE  
RELATIVA AI PRODOTTI GENERICI

Il governo del Cile intende rivedere la legislazione nazionale conformemente all'allegato VI (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate) onde disciplinare l'uso comune dei termini protetti ai sensi dell'allegato suddetto.

DICHIARAZIONE  
RELATIVA ALL'APPLICAZIONE

Nei limiti delle sue competenze e conformemente all'ordinamento costituzionale e giuridico cileno, il governo del Cile adotta, per conseguire gli obiettivi concordati fra le Parti, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del titolo I dell'allegato VI (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate).

DICHIARAZIONE  
RELATIVA AL PESCE

Il Cile dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo sulle imprese di pesca a decorrere dalla data in cui la Comunità inizierà ad applicare il calendario di smantellamento tariffario per il pesce e i prodotti della pesca di cui alla parte IV, titolo II.